



REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**Approvato con Deliberazione di C.C. n.118 del 27-11-2008 Modificato con
Deliberazioni di C. C. n. 105 del 14-09-2010 e n. 181 del 30/11/2017**

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 2 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 3 – FINALITA' GESTIONALI
- ART. 4 – FORME DI GESTIONE
- ART. 5 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
- ART. 6 – SOGGETTI AFFIDATARI
- ART. 7 – L'OFFERTA
- ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 9 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO
- ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 12 – SCADENZA
- ART. 13 – MANUTENZIONI
- ART 13 Bis – ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- ART. 14 – CONTRIBUTI
- ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 17 – SUB-CONCESSIONE
- ART. 18 – CONDIZIONI DI GESTIONE
- ART. 19 – L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
- ART. 20 – REVOCA
- ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi della L.R. 21/2015, attuativa dell' art. 90 comma 25 della L. 289/2002 il presente Regolamento disciplina le modalità d'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

Per impianto sportivo si intende lo spazio individuato mediante elaborato planimetrico destinato all'attività sportiva costituito da:

- Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
- Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);
- Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);
- Spazi per il pubblico (aree a verde, posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);
- Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle norme vigenti, una attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno;

Il presente regolamento disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale individuati attualmente nell'allegato elenco (Allegato A).

Nel caso di affidamento di impianti sportivi a soggetti gestori diversi dai soggetti affidatari nella precedente gestione sarà redatto apposito verbale di consistenza dell'impianto da cui si rileva lo stato dell'impianto e la consistenza dei beni e attrezzature mobili presenti.

Non sono considerati ai fini del presente regolamento gli impianti sportivi assoggettati a tariffa oraria determinata annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. La concessione in uso di tali impianti ha durata triennale, eventualmente prorogabile per una sola volta, per uguale durata, a seguito di atto deliberativo della Giunta Comunale. Le convenzioni stipulate con società sportive che utilizzano impianti soggetti a diritti di terzi, come le palestre scolastiche, hanno di norma validità annuale, come indicato nelle singole convenzioni di gestione.

ART. 3 – FINALITA' GESTIONALI

Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

Gli impianti di cui all'Art.2 possono essere gestiti:

1. direttamente dall'Amministrazione Comunale;
2. mediante affidamento in gestione a soggetti terzi;

ART. 5 – MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'affidamento in gestione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica. Con l'affidamento della gestione dell'attività sportiva verrà affidato in concessione anche l'uso dell'impianto sportivo.

Nel bando dovranno essere indicati:

- Impianto sportivo che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione identificato mediante elaborato planimetrico in scala in 1: 1000
- Principali discipline sportive praticabili

- Criteri di aggiudicazione
- Durata della concessione
- Valore del contributo massimo che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione
- Valore del canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto
- La periodicità dell'erogazione del contributo da parte dell'Ente o del versamento del canone da parte del soggetto gestore
- Soggetti ammessi a partecipare
- Requisiti richiesti per la partecipazione
- Modalità di presentazione della domanda
- Modalità di formulazione dell'offerta
- Termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione
- Ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di affidamento

Al bando saranno allegati:

- Facsimile della convenzione di affidamento in gestione
- Facsimile della domanda di partecipazione
- L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio e dovrà essere pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente ed essere affisso all'Albo Pretorio.

ART. 6 – SOGGETTI AFFIDATARI

Costituisce criterio preferenziale nell'affidamento degli impianti, ai sensi della L.R. 21/2015, l'appartenenza del soggetto ad una delle seguenti categorie:

- a. società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- c. federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
- d. associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- e. i consorzi, le cooperative, le società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purchè senza scopo di lucro.

Nel caso in cui alla procedura di affidamento non partecipino soggetti di cui al comma precedente, di seguito chiamati "soggetti sociali", è possibile affidare gli impianti a soggetti diversi, di seguito chiamati "soggetti economici", con gli stessi obblighi e comunque nel rispetto dei principi di cui all'Art. 15 della L.R. 21/2015.

ART. 7 – L'OFFERTA

L'offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva dell'impianto e da una offerta economica, sulla base dei principi espressi nei successivi articoli. Nel caso di soggetti economici i parametri di valutazione dell'offerta economica saranno diversi.

ART. 8 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

A) valutazione delle offerte presentate dai soggetti sociali:

Per le offerte presentate dai soggetti sociali il criterio di valutazione terrà conto prioritariamente de valore del progetto di gestione sportiva e sociale (massimo 60 punti) presentato dai participant alla selezione. A parità di punteggio ottenuto sarà tenuto conto della migliore offerta economica. Nel caso in cui l'offerta economica sia uguale, sarà tenuto conto del maggior numero di associati di età inferiore ai diciotto anni.

Per la gestione delle strutture di maggiore dimensione con caratteristiche che ne permettano un

utilizzo polivalente, è data preferenza alle associazioni che raggruppano più discipline sportive praticabili nello stesso impianto.

1) valutazione del progetto di gestione sportivo-sociale:

Al progetto di gestione sportivo-sociale sono assegnabili fino a 60 punti, di cui 10 in base percentuale sulla riduzione del massimo contributo erogabile da parte dell'Ente.

Il punteggio è attribuito con le seguenti modalità:

- a. Esperienza nel settore sportivo specifico cui è destinato l'impianto e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni (fino ad un massimo di 10 punti);
- b. Valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto gestore(fino ad un massimo di 10 punti), con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo sul territorio e al contributo dato nel corso dell'attività pregressa, alla valorizzazione e al potenziamento infrastrutturale dell'impianto;
- c. Diffusione della pratica fra giovani, anziani e diversamenteabili (fino ad un massimo di 10 punti);
- d. Progetto di gestione delle attività sportive, compatibilità con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento e disponibilità a svolgere iniziative di promozione dello sport promosse dall'Amministrazione Comunale e non, rivolte alla diffusione della pratica dello sport aperto a tutti (fino ad un massimo di 10 punti);
- e. Qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale (fino ad un massimo di 10 punti);
- f. Riduzione del contributo rispetto al massimo contributo erogabile da parte dell'Amministrazione (1 punto ogni riduzione del 10% del contributo massimo offerto dall'Ente fino ad un massimo di 10 punti).

2) valutazione economica

L'offerta economica è valutabile sulla base di 0,5 punti per ogni incremento pari al 5% del canon minimo .

B) valutazione delle offerte presentate dai soggetti economici:

Nel caso dei soggetti economici, l' offerta presentata sarà valutata complessivamente sulla base del progetto di gestione sportivo- sociale di cui al punto 1) con esclusione del comma f) (massim 50 punti) e dell'offerta economica.

L'offerta economica è valutabile sulla base di 0,5 punti per ogni incremento del 10% del canone minimo richiesto.

L'individuazione dei criteri di attribuzione del punteggio, nel rispetto dei criteri stabiliti nel present regolamento, è demandata alla Commissione giudicatrice.

ART. 9 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO

L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della competente Commissione Consiliare, individua:

- a. gli impianti a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione, in quanto impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata, si ritiene non possano fornire al Concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
- b. il contributo annuo da erogare a sostegno della gestione degli impianti che, per tipologia della struttura, per le caratteristiche dell'attività sportiva praticabile e per le finalità gestionali, si ritiene non possano fornire al Concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
- c. il canone minimo da corrispondere all' Ente perché possa costituire oggetto di offerta economica da parte dei soggetti sociali, che per ragioni non prevedibili al momento della pubblicazione del bando, possano presumere che dalla loro gestione possa derivare un canone da versare all'Ente;
- d. il canone minimo da corrispondere all' Ente perché possa costituire oggetto di offerta per i soggetti economici nel caso in cui al bando non partecipassero soggetti sociali;

Alla scadenza della convenzione di gestione, in caso di rinnovo, l'Amministrazione Comunale può rivalutare il contributo o il canone annuo in misura non superiore al 10% dell'importo stabilito al momento dell'affidamento.

Nel caso di affidamento al Concessionario di servizi ulteriori, rispetto a quelli previsti nella convenzione al momento dell'affidamento in gestione, o di istituzione di servitù, l'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, può stabilire di integrarla con un contributo aggiuntivo. Tale adeguamento può essere previsto anche per le Società Sportive intestatarie di mutuo erogato a fronte di interventi realizzati sull'impianto, le cui convenzioni mantengono la scadenza a suo tempo prevista.

ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a su insindacabile giudizio.

ART. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione, avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e la commissione opererà secondo i principi e le norme previste dal D.Lgs 50/2016.

ART. 12 – SCADENZA

Le convenzioni stipulate con i soggetti gestori ai sensi del presente regolamento hanno la durata di sei anni a far data dalla stipula della convenzione, eventualmente prorogabili, per una sola volta, per lo stesso arco di tempo, con Deliberazione di Giunta Comunale.

Le convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2005 e relative agli impianti di cui allegato "A", sono da considerarsi scadute salvo quelle relative ad impianti sportivi oggetto di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia su progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, effettuati a proprio carico dal soggetto gestore nei quindici anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di cui sopra, mediante assunzione di mutuo. Tali convenzioni manterranno la loro efficacia fino alla data di scadenza prevista.

Nel caso in cui il Concessionario, titolare di concessione su qualsiasi impianto, anche non facente parte dell'allegato "A", durante il periodo di validità della convenzione assuma un mutuo con garanzia fidejussoria dell'Amministrazione Comunale, per interventi di ristrutturazione e di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo in concessione, la validità della convenzione potrà essere prorogata, con l'atto di Consiglio Comunale che concede la garanzia, fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo.

ART. 13 – MANUTENZIONI

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso. La manutenzione ordinaria del verde compete al Concessionario, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto. E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario.

Qualora il Concessionario, per propria iniziativa, volesse effettuare interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, i progetti relativi dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui il Concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui secondo le norme vigenti.

ART 13 Bis – ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

La società affidataria può presentare all'Amministrazione Comunale, a sua cura e spese e senza nulla pretendere, progetti tecnici per interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione ed adeguamento dell'impianto sportivo comunale in gestione a condizione che:

- il progetto sia redatto conformemente alle norme vigenti relative ai lavori pubblici ed articolato nelle varie fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- il progettista incaricato dalla società abbia i requisiti generali, morali e professionali previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici, sia iscritto ad Albo professionale e sia in possesso di assicurazione professionale idonea atta a coprire anche il rischio di errore progettuale ai sensi del D.Lgs.50/2006 e s.m.i.;
- la società curi, di concerto con gli uffici comunali, l'ottenimento dei pareri, nulla-osta o autorizzazioni comunque denominati obbligatori per leggi e regolamenti per l'approvazione dell'opera pubblica proposta.

L'Amministrazione Comunale, ricevuta la proposta progettuale, provvede alla valutazione della stessa in coerenza con i propri obiettivi e con le normative applicabile tramite il Settore OO.PP. e Ambiente e, se reputata

ART. 14 – CONTRIBUTI

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamenteabili, attività di promozione sportiva), per interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall'Amministrazione Comunale e realizzati dal Concessionario ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e a sostegno di costi di gestione reali e documentati, quali le spese per servizi, nel caso di affidamento della gestione a soggetti "sociali", quando si possa ritenere che l'alta incidenza dei costi possa pregiudicare il mantenimento dell'attività.

I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell'accertamento della loro congruità da parte dell'Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società cui l'impianto è affidato in gestione.

I contributi alle Società sportive sono concessi sulla base dei principi del presente regolamento.

ART. 15 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell'impianto. La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata della concessione senza che il Concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

Il Concessionario ha l'obbligo di intestare a nome dell'associazione sportiva i contratti di fornitura delle utenze, assumendone i relativi costi, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta. L'Amministrazione si adopererà affinché siano garantite alle società sportive che saranno intestatarie dei suddetti contratti di utenza, almeno le stesse condizioni praticate nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I Concessionari sono obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale copia del bilancio approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione.

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Il soggetto che subentra nella gestione dell'impianto si impegna ad applicare, per il personale utilizzato nell'impianto, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.

Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale

dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

ART. 17 – SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso. A seguito di richiesta motivata del Concessionario, compresi Concessionari degli impianti che non figurano nell'allegato "A", l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, potrà concedere la sub-concessione parziale dell'impianto (locali, materiali, spazi e servizi). La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca della concessione stessa.

Nel caso di contratti con soggetti gestori di servizi in sub-concessione, già in essere alla data di stipula della convenzione, questi conservano efficacia fino alla scadenza prevista.

L'utilizzo saltuario dell'impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni, od altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell'impianto, tenuto conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del comma 1) dell'Art. 14 della L.R. 21/2015, come pure l'uso temporaneo per finalità diverse, dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza subordinandolo al cronoprogramma dell'attività sportiva.

L'Amministrazione si riserva l'uso degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate variabile da sette a quattordici, come meglio definito nelle singole convenzioni di gestione.

Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 – CONDIZIONI DI GESTIONE

Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.

Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi societari con riferimento alle tariffe praticate in impianti analoghi dell'area metropolitana. Dopo l'approvazione, entro 30 giorni, dovranno essere presentate per la convalida all'Amministrazione Comunale che si riserva di rideterminarle in aumento o in diminuzione e si intenderanno da questa approvate trascorsi trenta giorni dalla data della presentazione.

Il documento che approva le tariffe e le tariffe praticate nell'impianto dovrà essere esposto all'interno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile agli utilizzatori.

Il Comune si riserva il diritto di esercitare il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza senza discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, come meglio specificato negli atti di concessione.

ART. 19 – L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale della bozza di bando e successivamente della graduatoria derivante della procedura di selezione.

L'affidamento in gestione avviene con specifico provvedimento del dirigente comunale del settore sportivo, con l'ausilio del settore contratti.

La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione.

La convenzione disciplina gli aspetti economici e giuridici della gestione secondo il modello allegato al presente regolamento (allegato "B").

Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori e i consiglieri comunali hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale.

ART. 20 – REVOCA

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è motivo di revoca immediata dell'affidamento in gestione senza che il soggetto gestore abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo per la revoca della concessione.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento avrà efficacia dal giorno in cui la Deliberazione Consiliare che lo approva, unitamente ai suoi allegati, diviene esecutiva.